



**RIUNIONE DEL 27° NOVEMBRE 2007
PROCESSO VERBALE**

Sono presenti i seguenti Componenti:

- **Mario Pezzetta**, Sindaco del Comune di Tavagnacco;
- **Sergio Cosma**, Assessore del Comune di Gorizia;
- **Alessio Belgrado**, Sindaco del Comune di Maniago;
- **Nerio Belfanti**, Sindaco del Comune di Prata di Pordenone;
- **Giuseppe Napoli**, Sindaco del Comune di Precenicco;
- **Ornella Perusin**, Vice Sindaco del Comune di S. Maria la Longa;
- **Enrico Gherghetta**, Presidente della Provincia di Gorizia;
- **Giulia Bevilacqua**, Assessore del Comune di Pordenone;
- **Gianfranco Pizzolitto**, Sindaco del Comune di Monfalcone;
- **Edi Kocina**, Assessore al Comune di Mossa;
- **Carlo Pietro Bigotti**, Vice Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone;
- **Daniilo Del Piero**, Vice Sindaco del Comune di Roveredo in Piano;
- **Fulvia Premolin**, Sindaco del Comune di S. Dorligo della Valle;
- **Stefano Lucchini**, Sindaco del Comune di Sauris;
- **Renato Carlantoni**, Sindaco del Comune di Tarvisio;
- **Maurizio Malduca**, Sindaco del Comune di Attimis;
- **Flavio Pesante**, Assessore del Comune di Cividale del Friuli.

Sono altresì intervenuti:

- **Paolo Ciani**, Consigliere regionale.

Ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente.**
2. **Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Codice Regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture" approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 5 ottobre 2007.**
3. **Parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 107 e n. 240 recante "Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", proposto dal Comitato ristretto della III Commissione consiliare.**

(la seduta inizia alle ore 10,30)

Pezzetta: (Presidente del Consiglio delle autonomie locali) constatata l'esistenza del numero legale apre la prima seduta del Consiglio delle autonomie locali nella nuova sede della Regione in via Sabbadini 31. Informa i presenti che nei nuovi locali è stato installato un impianto per il voto elettronico composto essenzialmente da un telecomando per ogni componente e da un pannello pensile su cui vengono visualizzati i risultati della votazione.

(ore 10,34 entra l'Assessore della Provincia di Pordenone, Pedicini)

Comunica poi che l'Assessore Moretton ha chiesto di rinviare l'esame del primo punto all'ordine del giorno, ovvero l'espressione dell'intesa relativa al codice regionale dei contratti pubblici, a causa dell'assenza dei funzionari competenti in materia, trattenuti da concomitanti impegni.

Il Consiglio accoglie la richiesta

Pezzetta spiega che il pronunciamento sul Codice regionale dei contratti verrà rinviato a data da destinarsi ma, nel frattempo, sull'argomento proseguiranno i confronti tecnici in quanto sono pervenuti diversi contributi sia da parte degli stessi tecnici che avevano partecipato alla riunione della III Commissione, sia da parte di soggetti diversi, fra cui l'ordine degli ingegneri, l'associazione degli industriali della Provincia di Udine e le organizzazioni sindacali.

Informa poi i presenti del fatto che il giorno il 13 novembre 2007 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento interno licenziate dal Consiglio regionale con propria deliberazione del 25 ottobre.

L'art. 144 è interamente dedicato alla partecipazione del Consiglio delle autonomie locali a procedimenti di competenza del Consiglio regionale.

Nell'insieme l'articolo codifica la prassi già instaurata tra i due organi sulla base dell'applicazione analogica degli articoli del Consiglio regionale che facevano riferimento ai rapporti con gli organismi esterni al Consiglio stesso, ma la sua previsione è comunque importante in quanto contribuisce a riconoscere un'autonoma dignità istituzionale al Consiglio delle autonomie locali.

Segnala quindi gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nei commi 1, 4, 5 e 6.

Introduce poi il punto 3 all'o.d.g. concernente il Parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 107 e n. 240 recanti "Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", proposto dal Comitato ristretto della III Commissione consiliare.

Cede quindi la parola al Consigliere regionale Ciani, Presidente del menzionato Comitato ristretto, per l'illustrazione del testo.

Ciani (Consigliere regionale) ricorda che il Consiglio delle autonomie locali era già stato chiamato ad esprimersi sull'argomento con due distinti pareri concernenti le proposte di legge n. 107, di cui era primo firmatario il Consigliere regionale Panontin, e la n. 240, presentata dallo stesso Consigliere Ciani e relative entrambe alle ceneri da cremazione. Ciani ricorda che, intervenuto alla seduta anche a nome del collega, aveva spiegato che entrambe le proposte si prefiggevano lo scopo di dare attuazione, nella nostra Regione, alle disposizioni della Legge 30 marzo 2001, n. 130, che contempla la dispersione delle ceneri da cremazione, pratica allo stato non permessa a causa dell'attuale lacuna normativa.

Poiché al termine della discussione il Consiglio delle autonomie locali aveva però ritenuto di non esprimersi su due distinte proposte di legge aventi il medesimo oggetto e quindi, verosimilmente, destinate a confluire in un testo unificato con un contenuto potenzialmente diverso, ma di prendere atto delle medesime, egli si era impegnato ad attivarsi affinché il Consiglio delle autonomie locali potesse pronunciarsi sul testo unificato una volta che questo fosse stato elaborato dal Comitato ristretto nominato dalla competente Commissione consiliare.

Inizia quindi ad illustrare il testo unificato il quale risulta composto da un articolato snello che rientra nella cornice disegnata dalla normativa statale e disciplina la dispersione delle ceneri da cremazione.

Tra le novità in esso contenute ci sono il comma 4 dell'art.2, relativo alla possibilità in capo ai Comuni, di dotarsi di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri e l'art.6 che riguarda l'utilizzo di feretri ecologici.

L'art.11 prevede l'adozione da parte della Regione di un piano regionale di coordinamento relativamente al quale, durante l'esame in sede di commissione consiliare, si valuterà la possibilità di concedere dei cofinanziamenti ai Comuni per la realizzazione di nuovi crematori.

Da ultimo segnala la possibilità, prevista dall'art.13, di affidare o disperdere anche le ceneri attualmente già collocate nei cimiteri.

Cosma (Assessore del Comune di Gorizia) ritiene sia opportuno eliminare la previsione relativa alla dispersione delle ceneri in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in quanto la stessa risulta poco funzionale alle esigenze di contenimento delle sedi cimiteriali. Chiede inoltre che si consideri la possibilità di permettere la dispersione delle ceneri ad una distanza inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, nel caso in cui il luogo prescelto per la dispersione abbia comunque caratteristiche idonee.

Ricorda inoltre che, con riferimento all'articolo 4, si pone il problema del controllo relativamente al rispetto delle modalità stabilite per la conservazione delle urne.

Del Piero (Vice Sindaco del Comune di Roveredo in Piano) suggerisce una serie di modifiche all'articolato in esame.

Con riferimento all'articolo 2 "affidamento e dispersione delle ceneri":

- Integrare il comma 2 prevedendo che la dichiarazione contenente la volontà del defunto per la dispersione delle ceneri sia resa dallo stesso "anche contestualmente all'atto di volontà alla cremazione, oppure all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o, se diverso dalla residenza, di ultimo domicilio o di ricovero presso struttura sanitaria pubblica o privata prima del decesso, nel qual caso questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto";

- aggiungere, dopo il comma 3, la previsione che “in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, deve essere manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto”.

-Con riferimento all’articolo 3 relativo ai “luoghi di dispersione delle ceneri”:

- prevedere, con riferimento all’art 3, commi 1 e 3, che le aree destinate alla dispersione delle ceneri possano essere individuate dai Comuni anche all’esterno dei cimiteri e che il consenso del proprietario alla dispersione delle ceneri in aree private venga apposto in calce all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile;
- specificare se la dispersione delle ceneri possa avvenire anche in un Comune diverso da quello del decesso purchè appartenente alla Regione Friuli Venezia Giulia ed, in tal caso, prevedere che la dispersione da effettuarsi in un altro Comune debba essere comunicata al rispettivo Ufficiale dello Stato Civile almeno 15 giorni prima del rilascio dell’autorizzazione;
- chiarire se la dispersione delle ceneri possa avvenire anche fuori del territorio della Regione in base alla normativa ivi vigente.

Chiede inoltre di valutare l’opportunità di attribuire al Sindaco la facoltà di disporre la cremazione di soggetti indigenti e privi di familiari, che abbiano nel Comune il cosiddetto “domicilio di soccorso”. Si riserva, inoltre, di inviare al Presidente Pezzetta copia cartacea delle osservazioni espresse verbalmente.

Gherghetta (Presidente della provincia di Gorizia) comunica ai presenti che la Provincia di Gorizia intende realizzare un impianto di cremazione attraverso un intervento di project financing.

Manifesta quindi apprezzamento per i contenuti della legge ma sottolinea che la procedura della cremazione non deve tradursi in un costo aggiuntivo per le amministrazioni comunali; pertanto è necessario che la dispersione sia prevista quale tecnica sostitutiva alla tumulazione.

Napoli (Sindaco del Comune di Precenico) ricorda innanzitutto che le realtà regionali sono diverse in quanto le strutture adibite alla cremazione, al momento, sono presenti nelle città di Udine e Trieste, le quali possono presentare necessità diverse da quelle dei piccoli comuni, che manifestano essenzialmente la preoccupazione per la fase relativa alla dispersione delle ceneri all’interno delle aree cimiteriali, data l’esiguità delle stesse.

Riporta quindi alcuni contributi e spunti di riflessione sull’argomento inviati dai Comuni di Villa Vicentina, Fiumicello e Udine, che si diversificano in ragione delle specificità delle singole realtà e relativamente ai quali gli è stato chiesto di fungere da portavoce, dando lettura del documento in cui sono contenuti.

Innanzitutto, con riferimento all’art. 4 si chiede di:

- prevedere che, al comma 3, accanto alle generalità dell’affidatario delle ceneri, sia indicato anche il luogo in cui le stesse vengono conservate in modo da garantire la rintracciabilità dell’urna anche qualora l’affidatario venga improvvisamente a mancare e la stessa non sia custodita in un luogo palese;
- prevedere che l’urna sigillata contenente le ceneri possa essere tumulata, inumata qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano, conservata all’interno del cimitero, nei luoghi di cui all’art.80, comma 3 del DPR 285/1990 oppure consegnata al soggetto affidatario.

Espone quindi le osservazioni espresse dal Comune di Udine il quale:

- segnala la possibilità di modificare il titolo della legge trasformandolo in “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri” in modo tale che la sua formulazione rispetti il susseguirsi temporale degli eventi;
- chiede di inserire un articolo 1 bis che sia composto dal contenuto della lettera a) e della lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della legge 130/2001 relativo alla autorizzazione alla cremazione aggiungendo, tra le modalità di autorizzazione alla cremazione previste ai punti 1 e 2 della lettera b) sopra citata, anche la “dichiarazione di atto notorio presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva”;
- suggerisce di modificare il comma 4, dell’art.2, prevedendo che: “i Comuni si dotano di apposito registro in cui sono annotati coloro che abbiano espresso la volontà di essere cremati e quella relativa all’affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri”;

- con riguardo all'art. 3 comma 1 lett. a), chiede di prevedere che la dispersione delle ceneri sia consentita nei "cinerari comuni previsti all'interno dei cimiteri e/o in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni";
- In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna, chiede sia stabilito che, sentiti gli aventi diritto come da comma 4 dell'art. 1 bis sopra proposto, la stessa urna possa essere tumulata previa apposita concessione nel cimitero del Comune in alternativa alla conservazione delle ceneri nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- con riferimento all'articolo 5 "cremazione dei resti mortali" si preveda che le urne contenenti le ceneri siano tenute per un anno per un'eventuale richiesta degli aventi diritto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, punto 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- con riferimento all'articolo 8 "strutture per il commiato", valutare l'opportunità di una sua eliminazione oppure modificare l'articolo nel senso di prevedere la "possibilità" di realizzare tali le strutture.

Ciani prende quindi la parola per una replica alle osservazioni pervenute. Dopo aver premesso che le norme del testo proposto dal comitato ristretto non possono modificare le disposizioni della vigente normativa nazionale che, seppure priva dei regolamenti attuativi, disciplina la materia, assicura che tutte le considerazioni espresse saranno oggetto di riflessione da parte della competente Commissione consiliare.

Risponde poi direttamente su alcuni punti e precisamente:

- non è possibile modificare le distanze previste per la dispersione delle ceneri in aree private poiché le stesse sono stabilite dal legislatore nazionale;
- per quanto concerne l'affidamento dell'urna, la legge nazionale lo disciplina espressamente e prevede, ad esempio, che qualsiasi modifica relativa alla residenza dell'affidatario debba essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- con riferimento alle aree relative alla dispersione delle ceneri, sono già in atto varie esperienze sul territorio nazionale. Si possono ad esempio ipotizzare soluzioni "in forma associata" tra varie amministrazioni tra le quali, ad esempio, la creazione di un "giardino dei ricordi" come quello realizzato a Torino ;
- è prevista la possibilità di disperdere le ceneri anche in natura, al di fuori del proprio comune, nel rispetto delle distanze stabilite;
- verrà presa in considerazione la richiesta di prevedere che la volontà relativa alla cremazione delle salme di defunti indigenti e privi di parenti possa essere espressa dal Sindaco del Comune in cui il defunto abbia avuto il proprio domicilio di soccorso.

Cosma ritiene che la Regione debba stabilire una dimensione minima delle sedi cimiteriali necessaria, affinché all'interno delle stesse possa essere adibita un'area, anch'essa definita quanto a dimensione minima, da destinare alla dispersione delle ceneri.

Ciani replica che le singole amministrazioni comunali devono essere libere di definire le modalità per la dispersione delle ceneri all'interno delle aree cimiteriali prevedendo soluzioni diverse in base alle realtà esistenti, senza vincoli prestabiliti in ordine alla metratura dei luoghi.

Pezzetta: pone quindi in votazione il Parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 107 e n. 240 recante "Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", proposto dal Comitato ristretto della III Commissione consiliare, con le osservazioni e le proposte di modifica e prendendo atto delle assicurazioni del consigliere regionale Ciani.

La votazione palese fornisce il seguente risultato:

Presenti: 17;

Favorevoli: 16;

Contrari: nessuno;

Astenuti: 1 (Cosma).

Viene espresso parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,30.

**Il Presidente
Mario Pezzetta**

**Il funzionario verbalizzante
Ida Valent**

